

All. "A" all'atto rep. 77243

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO .

Art. 1 - E' costituita la Fondazione

"6 aprile per la vita"

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)".

Art. 2 - Essa ha sede in L'Aquila (AQ), Via Aldo Moro 28/D presso lo Studio Visione Pier Paolo.

Il Consiglio di Amministrazione, con una sua deliberazione può trasferire la sede nell'ambito della stessa città.

Art.3 - La Fondazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Le finalità, i valori e le motivazioni che ci hanno spinto a costituire la Fondazione sono le seguenti.

Noi vogliamo che i nostri angeli siano il seme di una nuova vita sociale per la nostra comunità. Perché, secondo noi, la vita è il valore più importante e deve essere il fine ultimo di tutte le azioni umane come individui e come comunità.

Noi vogliamo che il sacrificio dei nostri angeli sia utile a salvare nuove vite negli anni a venire e serva a far sì che la nostra società sia più attenta al rispetto delle leggi, delle azioni e delle tecniche di costruzione utili a prevenire lutti.

Noi non vogliamo dimenticare e nascondere i nostri angeli. Noi siamo orgogliosi del loro coraggio e non ci sentiamo di abbandonarli negli archivi della storia senza dare un senso a tutto ciò che hanno donato per ognuno di noi: la vita.

Noi siamo consapevoli del fatto che l'unico obiettivo dovrà essere la salvaguardia e lo stimolo di una comunità viva, proiettata nel futuro e pronta a fronteggiare unita le difficoltà, con la consapevolezza di avere dei concittadini non corrotti, di cui potersi fidare e capaci di assumersi le responsabilità quando commettono degli errori.

Noi riteniamo che si debba costituire una fondazione per la vita per lasciare che tutti i cittadini della comunità sentano i nostri angeli come i loro angeli ed insieme si faccia crescere il seme della nuova vita cercando di contaminare sui valori condivisi il numero maggiore di persone disposte ad essere dei cittadini responsabili.

Noi riteniamo che per tornare a valorizzare il concetto di vita sia necessario cambiare radicalmente metodo e permettere a tutti i cittadini di ritrovare la speranza per il futuro oltre che sognare una vita nella comunità della nostra città. Noi riconosciamo il ruolo nobile della politica ma non quando è fine a se stessa.

Noi riteniamo che sia necessario metterci tutti e con coraggio la faccia per onorare i nostri angeli e per ridare fiducia ai nostri bambini che allo stato attuale vedono solo le nostre miserie di uomini, evidenziate in tutte le loro sfaccettature a causa del terremoto. Noi riteniamo di essere in debito con i nostri angeli e con le future generazioni di questa nostra città.

Noi riteniamo che sia necessario lanciare un messaggio nella storia per le future generazioni di questa città e non solo, per renderle consapevoli dei pericoli che si corrono se non si rispettano alcuni principi di corretta convivenza ed il valore della vita.

Per queste finalità, valori e motivazioni la Fondazione ha i seguenti scopi:

1) Far istituire per il 6 aprile di ogni anno una "giornata per non dimenticare" con tutte le attività pubbliche e commerciali chiuse per ricordare i nostri angeli volati via quella maledetta notte, per riflettere sul percorso di vita intrapreso dalla nostra comunità in modo da porre in essere un progetto da realizzare annualmente riguardante il futuro della nostra città e per proporre ogni anno un messaggio che ponga al centro dell'attenzione l'essere umano e le campagne di prevenzione delle calamità naturali.

2) Bandire un concorso di idee internazionale per la costruzione di una grande fontana della memoria, che dovrà essere

di una bellezza unica e simbolo di nuova vita, da posizionare simbolicamente in una zona di primaria importanza nel centro storico della città dell'Aquila. Una fontana come simbolo dell'acqua di cui avevano bisogno le persone rimaste sotto le macerie quella notte, come simbolo di nuova vita per loro e per noi e come simbolo, nella città delle 99 fontane, perenne ed indelebile.

3) Organizzare dibattiti culturali, convegni e curare pubblicazioni inerenti le finalità della Fondazione, nonché attribuire borse di studio per favorire studi sperimentali e tesi sulla prevenzione contro i disastri naturali, sulla gestione delle emergenze e sulle best practice della pubblica amministrazione nazionale ed internazionale.

4) Istituire premi e promuovere iniziative culturali e amministrative in ambito pubblico con un impatto significativo sulla prevenzione dei disastri e sulla gestione delle emergenze.

5) Collaborare con Organizzazioni ed Enti, anche internazionali, per la diffusione della cultura della vita così come intesa nelle finalità della Fondazione.

6) Organizzare ogni attività tesa all'aiuto ed al sostegno di persone che per calamità di qualsiasi tipo versano in situazioni di sofferenza e grave disagio.

La Fondazione orienta le proprie attività al fine della promozione della cultura della vita ed alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente ovvero dalla Fondazione affidata ad università, enti di ricerca, ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.

Per perseguire le proprie finalità ed i propri scopi la Fondazione potrà compiere tutti gli atti e svolgere qualsiasi attività utili a tal fine e potrà, fra l'altro:

- acquisire ed elargire fondi finalizzati al raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione;

- stipulare ogni atto, contratto ed ogni tipo di convenzione con enti pubblici o privati, considerati opportuni e utili per raggiungere gli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

- promuovere sottoscrizioni pubbliche finalizzate al perseguimento delle finalità e degli scopi della Fondazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, perché integrative delle stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del citato D. L.gvo n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI.

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma apportata dai fondatori pari ad Euro 2.100,00 (duemilacento/00).

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato e alimentato con:

- a. eventuali avanzi di gestione;

- b. liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed espressamente destinate ad accrescimento del patrimonio, per volontà dei donanti o dei testatori;

- c. redditi netti derivanti dall'amministrazione del patrimonio;

- d. atti di liberalità, contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti pubblici e/o privati, e disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;

- e. ogni altra entrata non destinata espressamente all'incremento del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro che opera nel rispetto dei principi espressi dal presente Statuto.

L'amministrazione del patrimonio è svolta con criteri prudenziali ed orientati all'efficacia.

Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del rendiconto annuale o bilancio consuntivo e di quello preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre per approvazione all'Assemblea rispettivamente entro il 31 marzo ed il 31 ottobre. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

E' vietato distribuire durante la vita della organizzazione, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.

SOCI

Art. 6 - Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo.

Art. 7 - La Fondazione è costituita dalla seguenti categorie di soci:

a) soci fondatori: qualifica spettante a tutti coloro che sono intervenuti alla stipulazione dell'atto costitutivo della fondazione;

b) soci ordinari: categoria comprendente i soci ammessi in un momento successivo;

c) soci onorari: qualifica riservata a coloro che si siano distinti per iniziative sociali, culturali, gestionali e scientifiche, studi e ricerche in ordine ai problemi sociali emergenti e connessi agli scopi statutari o che si siano particolarmente distinti per il sostegno prestato alla Fondazione. La relativa nomina avviene su proposta congiunta di un due componenti il Consiglio di Amministrazione che dovranno motivare le ragioni a tutti i membri del consiglio inviando agli stessi una relazione sintetica, almeno due mesi prima della convocazione del consiglio. La nomina viene deliberata con il voto favorevole del settanta per cento dei componenti il Consiglio. Nell'ambito dei soci ordinari è istituito il Comitato dei parenti delle vittime. Esso è composto dai parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 (e loro discendenti).

Il Comitato ha funzioni propositive direttamente all'Organo amministrativo, può formulare richieste alle quali gli amministratori dovranno dare risposta entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ed ha diritto di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o espulsione; la morosità e la espulsione verranno dichiarate sancita dal Consiglio di amministrazione, l'espulsione sarà dichiarata dall'Assemblea dei soci.

ORGANI DELLA FONDAZIONE.

Art. 9 - Sono organi della Fondazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente ed il Vice Presidente;

d) il Collegio dei Revisori;

e) il Collegio dei Probiviri.

AMMINISTRAZIONE.

Art. 10 - La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri (tranne che per il primo Consiglio eletto in sede di costituzione) eletti dall'Assemblea dei soci.

Gli amministratori dovranno essere scelti in numero di otto fra i soci fondatori e/o onorari, in numero di due fra i soci ordinari, nel mentre come previsto al precedente art. 7 la nomina di un componente il Consiglio è riservata al Comitato dei parenti delle vittime.

Qualora gli amministratori per mancanza di candidati o per altro motivo non potessero essere totalmente nominati secondo quanto riservato, l'assemblea per i posti vacanti li sceglierà liberamente fra tutti i soci.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci.

Gli amministratori durano in carica per due anni o per il diverso periodo fissati all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate.

Art. 12 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne venga fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per la predisposizione del bilancio consuntivo (entro il 28 febbraio) e del bilancio preventivo (entro il 30 settembre), e la determinazione della quota associativa.

La convocazione del Consiglio avviene mediante comunicazione scritta recapitata o sottoscritta per presa visione da ciascun componente o attraverso i moderni mezzi di comunicazione telematici agli indirizzi indicati dai componenti, otto giorni prima di quello previsto per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo maggioranze più ampie richieste dalla legge o dal presente statuto; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario effettivo o facente funzioni.

Art. 13 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione, e compila il Regolamento per il funzionamento della Fondazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 14 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 15 - Per il raggiungimento degli scopi il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico e Commissioni di studio e di lavoro composte da un numero illimitato di membri scelti tra persone che si siano distinte per iniziative sociali e culturali, studi e ricerche in ordine ai problemi sociali emergenti e connessi agli scopi statuari o che abbiano concorso a migliorare l'attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di lavoro sono organi consultivi del Consiglio di Amministrazione e dovranno

essere da questo sentiti nella formulazione di piani di attività connessi alle finalità istituzionali.

I pareri del Comitato Scientifico e delle Commissioni non sono vincolanti.

Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di Lavoro sono presieduti dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e/o da un suo delegato.

ASSEMBLEE.

Art. 16 - I Soci sono convocati in Assemblea dal consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure attraverso i moderni mezzi di comunicazione telematici agli indirizzi indicati dai componenti oppure mediante affissione nell'albo della Fondazione, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci, a norma dell'art. 20 c.c..

Art. 17 - L'assemblea delibera sul bilancio preventivo (entro il 31 ottobre) e consuntivo (entro il 31 marzo), sugli indirizzi e direttive generali della Fondazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto o previsto da norme in materia di organizzazioni non lucrative.

Art. 18 - Hanno diritto di intervento e voto in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, che per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Art. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Per la validità delle riunioni assembleari è richiesta la presenza di almeno due terzi dei soci in prima convocazione, mentre nella seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La prima e la seconda convocazione possono essere indette per lo stesso giorno a distanza di almeno un'ora. In ogni caso per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

COLLEGIO DEI REVISORI.

Art. 20 - Il Collegio dei Revisori, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti ogni due tre anni dall'assemblea o comunque per il periodo fissato all'atto della nomina. I membri del collegio dei Revisori sono rieleggibili. I componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Ad essi possono eventualmente aggiungersi altri due componenti designati dagli Enti Pubblici che sovvenzionano la Fondazione. Entro dieci giorni dalla nomina il Collegio dei Revisori provvede alla nomina del proprio Presidente se non è stato nominato dall'assemblea. I revisori esercitano i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti,

esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione, riferiscono annualmente all'assemblea con una relazione scritta da allegare al bilancio trascritta nell'apposito libro dei verbali delle riunioni dei Revisori dei Conti.

Ai componenti del collegio dei revisori può essere corrisposta un'indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione che non può essere superiore al 40% del compenso massimo previsto dalla legge per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE .

Art. 21 - La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C. nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente. In tali casi il Consiglio di Amministrazione propone l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 19 del presente statuto, la quale provvederà pure alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo dopo la liquidazione, sia per scioglimento che per qualunque causa, sarà devoluto ad altre organizzazioni o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 22 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e la Fondazione o i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri eletti dall'assemblea che durano in carica tre anni o comunque per il periodo fissato all'atto della nomina; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro giudizio sarà inappellabile. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del codice civile in materia di fondazioni.

FIRMATO: VITTORINI VINCENZO - GIOIA BENEDETTO - SPAZIANI ALESSANDRO - BUCCI RENZA - CINQUE MASSIMO - VISIONE PIER PAOLO - PARISSÉ GIUSTINO - PALMERINI FABRIZIO - DI FRANCESCO PIER PAOLO - FRANCESCO BENEDETTI NOTAIO.